



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
Provincia di Lucca

t.10

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. 8

DEL 06/03/2019

Oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMU E DELLA TASI PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di marzo alle ore 21,15 nella Sala Comunale in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

1) SINDACO	GASPARI DANIELE	Presente
2) CONSIGLIERE	ABRAMI LUCIA	Presente
3) CONSIGLIERE	FILIPPI STEFANO	Presente
4) CONSIGLIERE	MASINI GINO	Presente
5) CONSIGLIERE	MORGANTI DORIANA	Presente
6) CONSIGLIERE	ORSI VANIA	Presente
7) CONSIGLIERE	ROSSI PAMELA	Presente
8) CONSIGLIERE	TAMAGNINI ROBERTO	Presente
9) CONSIGLIERE	GUAZZELLI ELENA	Presente
10) CONSIGLIERE	FOLEGNANI STEFANO	Assente
11) CONSIGLIERE	GIANNOTTI RENZO	Presente

Presenti: **10** Assenti: **1**

Presiede il Sig. GASPARI DANIELE

Assiste il Segretario Comunale Dott. CAPPELLO ALBERTO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

t.3

Oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMU E DELLA TASI PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale;

VISTA la Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014;

CONSIDERATO che nella determinazione delle aliquote IMU 2019 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che il Regolamento per la disciplina della IUC approvato con deliberazione n. 22 del 31/07/2014, rimanda alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2019 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 e il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

PRESO ATTO che con la legge di stabilità 2016 (n. 208/2016) è stata abolita la TASI sull'abitazione principale, esclusione fatta per le categorie A1 – A8 – A 9

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI
PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA esclusa spese finanziate con proventi da violazioni al Codice della Strada
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'AMBIENTE E AL TERRITORIO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI escluse spese finanziate con proventi da violazioni al Codice della Strada
VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI escluse spese finanziate con proventi da violazioni al Codice della Strada
PROTEZIONE CIVILE



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

SERVIZI CIMITERIALI

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, sia opportuno provvedere alla determinazione della tariffe con separato atto deliberativo previa adozione, peraltro, del relativo piano finanziario.

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 31/07/2014;

VISTO il Decreto del Ministro degli Interni del 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.28 del 2 febbraio 2019, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2019/2021 è stato differito al 31 marzo 2019.

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale distinte in relazione ai singoli tributi;

PRESO ATTO al riguardo che la legge di bilancio per l'anno 2019 (legge L. 30-12-2018, n. 145) non ha riproposto la disposizione di cui al comma 26 dell'articolo 1 della legge 208/2015 recante la sospensione della efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015".

VISTE le ulteriori disposizioni recate in materia di Imposta Unica Comunale dalla legge 30-12-2018, n. 145 e segnatamente quelle di cui all'articolo 1 comma 1092 che ha esteso la riduzione del 50% della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RITENUTO all'uopo di confermare il medesimo livello di tassazione approvato per l'anno 2016 con propria deliberazione n. 9 del 22/04/2016 in ossequio al disposto sopra richiamato;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico contabile, reso dal responsabile del Servizio finanziario;

VISTO altresì il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

DELIBERA

1. **STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2019:

• IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille

- confermare, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00
- dare atto che ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento, in aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, n. 3) L. 147/2013:
 - l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 9/bis comma 1 D.L. 28/03/2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80).
- **TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):** ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 fissare le seguenti aliquote della TASI

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	1,5 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille

- **DARE ATTO** che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; su tale unità immobiliare l'imposta comunale TASI è applicata, per ciascun anno in misura ridotta di due terzi (art. 9/bis comma 2 D.L. 28/03/2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80);
- **STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 20% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

- **DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, sono quelli analiticamente indicati in premessa ;
- **DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata ordinandone altresì l'invio, esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre del corrente anno, per l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato ;

VISTA la soprariportata proposta di deliberazione;

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnico contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO altresì il parere favorevole del revisore dei conti;

Uditi gli interventi ... (... omissis ... riportati a parte);

All'unanimità

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza;

All'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art. 134, Decreto Legislativo 267/2000.



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

t.18

Il presente atto viene sottoscritto:

Il Presidente
F.to Gaspari Daniele

Il Segretario
F.to Dott. Cappello Alberto

Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castiglione di Garfagnana li, **18-03-2019**

SEGRETARIO COMUNALE

IL

Dott. Alberto Cappello

PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del Servizio Segreteria certifica che copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data **18-03-2019** e vi rimarrà per i 15 giorni successivi.

Castiglione di Garfagnana li, **18-03-2019**

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL

Dr.ssa Cristina Rossi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione del responsabile del servizio attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il **18-03-2019** e vi è rimasta per i successivi 15 giorni sino al **03-04-2019**.

Castiglione di Garfagnana li, **03-04-2019**

SEGRETARIO COMUNALE

IL

Dott. Alberto Cappello

ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il **13-04-2019**,
per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134 comma 3 del D.lgs 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto Cappello